



## Condizioni generali di contratto e di viaggio (CGCV) relative a corse speciali

### 1. Oggetto e campo di applicazione

- 1.1 Le presenti condizioni generali disciplinano il rapporto giuridico tra il viaggiatore e **AutoPostale Svizzera SA (PAG)** per quanto riguarda corse speciali di una o più giornate non pubblicate ufficialmente.
- 1.2 Qualora PAG offra al viaggiatore viaggi organizzati o prestazioni isolate di altri operatori di viaggio o aziende di servizi (p.es. biglietti di compagnie ferroviarie, di navigazione o di bus, o noleggio di veicoli ecc.), il contratto viene stipulato direttamente con queste aziende e PAG non è parte contrattuale. Si applicano le condizioni di contratto e di viaggio delle relative aziende.

### 2. Conclusione del contratto

- 2.1 Il contratto tra il viaggiatore e PAG prende effetto al momento della conferma della prenotazione scritta, telefonica o personale fatta dal viaggiatore.

### 3. Prestazioni

- 3.1 PAG s'impegna a fornire le prestazioni offerte conformemente alla propria conferma scritta di prenotazione. È fatta salva la possibilità di PAG di cambiare la pianificazione dei veicoli.

### 4. Prezzi

- 4.1 I prezzi delle offerte non pubblicate si basano sulla conferma di prenotazione.

### 5. Condizioni di pagamento

- 5.1 Per le corse speciali non pubblicate, le prestazioni vengono fatturate dopo il viaggio. In linea di principio, la fattura deve essere pagata entro 10 giorni.
- 5.2 Sono fatte salve eventuali condizioni di pagamento speciali menzionate nelle offerte.
- 5.3 Eventuali spese bancarie sono a carico del viaggiatore.

### 6. Annullamento

- 6.1 Il viaggiatore che desidera effettuare un'importante modifica o annullare la propria prenotazione è tenuto a comunicarlo per iscritto a PAG (tramite posta, fax o e-mail). Per le operazioni di modifica PAG mette in conto una tassa per spese amministrative fino a max. CHF 80.- per dossier.
- 6.2 Dopo che sono iniziati a decorrere i termini di annullamento possono essere fatte valere anche le condizioni di cui alla cifra 6.4.
- 6.3 In ogni caso gli annullamenti devono essere notificati per iscritto (per posta, fax o e-mail). Qualora la prenotazione venga annullata meno di 21 giorni prima della partenza, il viaggiatore è tenuto ad informarne preventivamente e telefonicamente PAG. Ai fini del calcolo delle spese di annullamento e di modifica, fa fede la data di ricezione della notifica scritta da parte di PAG. Per i sabati, le domeniche e i giorni festivi vale il giorno feriale successivo.
- 6.4 Per gli annullamenti PAG applica le seguenti penali in percentuale al prezzo confermato di cui alla cifra 4:
- |  |           |
|--|-----------|
| - fino a 30 giorni prima della partenza:   | CHF 80.00 |
| - fino a 20 giorni prima della partenza:   | 10%       |
| - fino a 10 giorni prima della partenza:   | 20%       |
| - fino a 4 giorni prima della partenza:    | 50%       |
| - tra 3 e 1 giorni/o prima della partenza: | 75%       |
| - il giorno della partenza:                | 100%      |

### 7. Annullamento, cambiamenti di programma o interruzione del viaggio da parte di PAG

- 7.1 PAG ha la facoltà di annullare o interrompere il viaggio, o di modificare l'itinerario qualora determinate azioni od omissioni del viaggiatore lo giustifichino o tali misure si rendano necessarie per cause di forza maggiore.
- 7.2 Qualora una corsa speciale venga annullata, PAG rimborsa al viaggiatore l'importo da esso già pagato. In altri casi, viene rimborsata l'eventuale differenza. È esclusa qualsiasi ulteriore pretesa.
- 7.3 Se per un motivo qualsiasi il viaggiatore interrompe il viaggio prima del tempo, il prezzo pagato per il viaggio organizzato non potrà essergli rimborsato. Le prestazioni di cui il viaggiatore non ha beneficiato potranno essergli rimborsate solo a condizione che esse non vengano fatturate a PAG.

### 8. Contestazioni

- 8.1 Qualora il viaggio non corrisponda agli accordi contrattuali o qualora il viaggiatore subisca un danno, quest'ultimo ha il diritto ed è tenuto a segnalare immediatamente la lacuna o il danno alla persona responsabile del viaggio o al personale conducente e a pretendere un'assistenza gratuita.
- 8.2 Qualora ciò non sia possibile o l'assistenza proposta si riveli insufficiente, il viaggiatore deve richiedere alla persona responsabile del viaggio o all'autista di confermare per iscritto la lacuna o il danno, nonché la mancanza d'assistenza. La persona responsabile del viaggio o il personale conducente sono tenuti a fornire questa conferma. Questi ultimi non sono tuttavia autorizzati a riconoscere richieste di risarcimento danni.
- 8.3 La richiesta di rimborso e la conferma della persona responsabile del viaggio o del personale conducente devono essere inviate a PAG tramite lettera raccomandata entro al massimo tre settimane decorrenti dalla data prevista di fine viaggio. Il viaggiatore che non si attiene a queste disposizioni perde il diritto a qualsiasi risarcimento danni.

### 9. Responsabilità

- 9.1 Per quanto riguarda i danni corporali subiti dal viaggiatore, PAG ne risponde nell'ambito delle disposizioni di legge.
- 9.2 Per i danni materiali derivanti dalla mancata esecuzione o dall'esecuzione non conforme delle disposizioni contrattuali, la responsabilità di PAG è limitata a max. CHF 1'000.00 per partecipante al viaggio, sempre che il danno non sia stato causato intenzionalmente o per negligenza grave. Sono fatti salvi eventuali limiti di responsabilità inferiori previsti da convenzioni internazionali.

### 10. Foro competente

- 10.1 Il rapporto contrattuale è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero.
- 10.2 Per quanto riguarda il foro competente, ci si orienta alla Legge federale sul foro in materia civile (art. 22 LForo).

### 11. Testo originale

- 11.1 Le condizioni generali di contratto e di viaggio (CGCV) per corse speciali sono redatte in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di discrepanza fa fede la versione tedesca.